RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DI UFFICI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI

Art. 32

Conferimento di incarico provvisorio negli uffici di economato

Nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge, all'ufficio di economato, di cui al precedente articolo 14, puo' essere preposto un impiegato del ruolo dei segretari (tabella H, lettera b) delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici
Estremi	Legge 7 dicembre 1961, n. 1264
Titolo	III — Amministrazione delle antichità e belle arti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-amministrazione-centrale-e-di-uffici-dipendenti/art-32-conferimento-di-incarico-provvisorio-negli-uffici-di-economato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it